

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 743}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BATTISTUZZI, BOZZI, DUTTO, COSTI, SODANO

Presentata il 28 ottobre 1983

Riordinamento dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Ente autonomo esposizione universale di Roma (Ente EUR) venne istituito con legge 26 dicembre 1936, n. 2174, per provvedere all'organizzazione e al funzionamento della Esposizione universale e all'espansione e sviluppo della capitale verso il mare.

Non essendosi più tenuta l'Esposizione universale a motivo del secondo conflitto mondiale, l'Ente EUR continuò la sua attività per l'espansione e lo sviluppo della città verso il mare. Nel 1944 l'amministrazione ordinaria dell'Ente fu sciolta e si nominò un commissario straordinario dell'Ente stesso, che dura ancora oggi.

Dal 1944 l'Ente diede corso alla costruzione delle principali opere del quartiere creando strutture e spazi pubblici unici in Italia e ammirati anche all'estero. Senonché, col passare del tempo e parti-

colarmente negli ultimi anni l'Ente è entrato nella spirale di una grave « crisi », non perché diventato obsoleto e inutile, ma perché, pur continuando ad essere un organismo vivo e vitale per l'efficienza operativa e per l'ottimo livello di professionalità del personale, è venuto a trovarsi nell'impossibilità di amministrare il proprio patrimonio non essendo stata garantita la sua autosufficienza finanziaria e non essendosi provveduto al suo riordinamento istituzionale.

Nel 1980 il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sulla natura giuridica dell'Ente, lo definì ente pubblico locale e come tale sottratto alla disciplina della legge 20 marzo 1975, n. 70, riguardante gli enti inutili. Conseguentemente, doveva riconoscersi all'ente la capacità giuridica di compiere tutte le operazioni necessarie per il proseguimento dei propri fini

istituzionali e furono riconsiderate le ipotesi di scioglimento dell'ente stesso.

A seguito di tale pronuncia, delle risultanze di ripetuti incontri tra le parti interessate (Stato, regione, comune e ente), dell'ulteriore aggravamento della situazione che stava per annullare anche la residua possibilità di gestione dei servizi condotta ormai a prezzo di una sostanziale riduzione del patrimonio, nella passata legislatura il Senato della Repubblica approvò un provvedimento (S. n. 544-A) di riordinamento dell'Ente EUR, in attesa della riforma della disciplina delle autonomie locali, modificando il disegno di legge che il Governo aveva in precedenza presentato per la soppressione dell'ente stesso. Purtroppo, l'anticipato scio-

glimento delle Camere non ha consentito la conclusione dell'*iter* parlamentare del provvedimento.

La presente iniziativa legislativa lo ripropone nel testo che aveva approvato il Senato nell'aprile 1983. Ora più che mai è necessaria e urgente la sua approvazione in quanto non vi sono ulteriori margini per la sopravvivenza dell'ente. Inoltre, estremamente delicata è diventata la situazione dei dipendenti dell'ente e di quelli delle ditte di appalto. Da tempo, invero, i dipendenti dell'ente si trovano in una insostenibile e oscura situazione giuridica, con blocco della carriera dal 1978, che non può essere ulteriormente disattesa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In attesa della riforma della disciplina dei poteri locali l'Ente autonomo Esposizione universale di Roma è riordinato secondo le norme della presente legge.

ART. 2.

L'Ente ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I suoi fini sono i seguenti:

a) provvedere alla gestione ed alla manutenzione del patrimonio del compendio EUR ed alla utilizzazione dei relativi impianti in conformità agli scopi cui sono destinati;

b) assumere l'esecuzione di servizi di nettezza urbana o di giardinaggio o di altri servizi di manutenzione su aree ricadenti nell'ambito del compendio EUR;

c) promuovere le attività inerenti a detti impianti;

d) curare l'esecuzione delle opere, forniture e servizi necessari per assicurare e perfezionare la funzionalità del compendio EUR e per favorire lo sviluppo nei limiti consentiti dall'ordinamento.

L'Ente realizza i propri fini con i proventi derivanti dalla gestione del suo patrimonio.

ART. 3.

Sono organi dell'Ente:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il collegio dei revisori.

ART. 4.

Il presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha la rappresentanza dell'Ente, convoca il consiglio di amministrazione, adotta i provvedimenti non attribuiti alla competenza del consiglio di amministrazione e, in ogni caso, i provvedimenti che rivestano, comunque, carattere di indifferibilità ed urgenza, salvo per questi ultimi la ratifica del consiglio di amministrazione quando attengono alla sua competenza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue funzioni vengono assunte dal vicepresidente eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

Il presidente ed il vicepresidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

ART. 5.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto:

a) dal presidente dell'Ente, con funzioni di presidente;

b) da dieci componenti, dei quali sette designati dal consiglio comunale di Roma, con votazione limitata a quattro nominativi, in modo da garantire la presenza delle minoranze, e tre designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. I componenti durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

ART. 6.

Il consiglio di amministrazione delibera:

a) le direttive generali e i programmi di attività;

b) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi;

- c) gli impegni pluriennali di spesa;
- d) l'ordinamento dei servizi e il regolamento organico del personale;
- e) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e le locazioni ultranovennali;
- f) la costituzione di eventuali consorzi per il miglior conseguimento dei fini istituzionali;
- g) le accettazioni di lasciti e donazioni;
- h) le liti attive e passive.

Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e e) sono sottoposte all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 7.

Il collegio dei revisori è composto da tre componenti, uno dei quali designato dal consiglio comunale di Roma, e gli altri due scelti rispettivamente dai Ministri del tesoro e dell'interno.

Il collegio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati. Con lo stesso decreto si procede alla nomina del presidente del collegio, scelto tra i componenti di cui al primo comma, e dei due componenti supplenti, uno dei quali designato dal consiglio comunale di Roma e l'altro dal Ministro del tesoro.

ART. 8.

Il collegio dei revisori effettua il riscontro della gestione finanziaria e contabile, approva il conto consuntivo e redige apposite relazioni da allegare a detti documenti ai fini dell'approvazione prevista dall'articolo 6.

I componenti del collegio dei revisori possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

ART. 9.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione delibera il regolamento organico del personale dipendente, che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di fine servizio sono regolati dalla disciplina prevista per i dipendenti degli enti locali.

ART. 10.

Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla sua costituzione ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 11.

L'Ente EUR è autorizzato, per le spese di investimento, a contrarre mutui, garantiti dallo Stato, con la Cassa depositi e prestiti da erogarsi con le condizioni e con le modalità analoghe a quelle praticate in favore dei comuni e delle province in applicazione del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 12.

Entro tre mesi dalla data di emanazione del regolamento organico di cui al primo comma del precedente articolo 9, il consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative in campo nazionale, provvederà all'inquadramento del personale di ruolo dell'Ente EUR nei livelli retributivi previsti per i dipendenti degli enti locali sulla base sia delle qualifiche ricoperte, sia dei compiti e delle funzioni effettivamente svolti da

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ciascun dipendente con carattere di continuità, sia attraverso l'esame analitico delle posizioni di lavoro quali risultano da elementi oggettivi.

ART. 13.

L'Ente EUR assume, a domanda, il personale necessario, in possesso dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego, fatta eccezione per i requisiti dell'età e del titolo di studio, utilizzato in via continuativa ed esclusiva, per almeno un triennio alla data di entrata in vigore della presente legge, per il disimpegno di servizi e la manutenzione di beni già concessi in appalto, che ritenga di gestire direttamente.

Il personale è inquadrato con le modalità e alle condizioni previste dal precedente articolo 12 e continua ad essere adibito ai servizi e alle manutenzioni già svolte dalle ditte appaltatrici.

L'anzianità di servizio prestato è valutata ai fini della qualifica e del livello economico secondo le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, e 7 novembre 1980, n. 810.

Al personale di cui ai commi precedenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene conservato il trattamento di fine servizio di cui all'articolo 70 del regolamento 3 gennaio 1962, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 marzo 1967.

ART. 14.

Il consiglio comunale di Roma può formulare indirizzi sulla gestione dell'Ente da trasmettersi al consiglio di amministrazione dell'Ente stesso.

ART. 15.

Al fine di predisporre studi e soluzioni che definiscano la collocazione nell'ambito dell'ordinamento delle autonomie locali

delle attuali funzioni dell'Ente, è istituita una commissione composta da nove esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali quattro designati dal consiglio comunale di Roma, con voto limitato a tre.

La commissione, da costituirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce entro sei mesi dal suo insediamento, avvalendosi degli apporti tecnici e degli uffici dell'Ente EUR, al Presidente del Consiglio dei ministri che ne trasmette le risultanze al Parlamento.

ART. 16.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente autonomo Esposizione universale di Roma, alle condizioni dalla stessa normalmente praticate, mutui per un importo complessivo non superiore al totale dei debiti risultanti al 31 gennaio 1983 da consolidare, aumentato, per una sola volta, di una percentuale da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, per agevolare la ripresa gestionale dell'Ente stesso.